

REGOLAMENTO

PER L'UTILIZZO DEI SERVIZI FORNITI DA ANCE PALERMO

ALLE IMPRESE ASSOCIATE

Il presente regolamento nel rispetto dei principi dello Statuto di Ance Palermo disciplina i criteri e le modalità per l'accesso ai servizi forniti dall'Associazione alle imprese associate sulla base di principi di equità, trasparenza e sostenibilità dei costi.

Per usufruire dei servizi le imprese devono essere in regola con il pagamento dei contributi associativi fino all'esercizio in cui vengono erogati.

Devono essere, altresì, in regola con i versamenti in Cassa Edile.

Art. 1 - Tutte le imprese iscritte ad Ance Palermo, in regola con i pagamenti, hanno diritto di usufruire in forma gratuita di tutti i servizi di informazione, aggiornamento tecnico e normativo, assistenza, consulenza, etc. forniti sia direttamente dagli uffici locali e, per tramite di questi, anche dall'associazione regionale e nazionale, che di quelli di professionisti, studi di consulenza, etc. convenzionati con l'Associazione.

Hanno, altresì, diritto di essere accompagnati e rappresentati in vertenze sindacali, accordi transattivi, rapporti con la cassa edile, rapporti con le organizzazioni sindacali, etc.

Art. 2 - Al fine di incentivare l'innovazione e la crescita delle imprese, oltre a quanto specificato all'articolo precedente l'Associazione potrà, inoltre, acquistare ulteriori servizi e/o forniture da destinare alle imprese associate.

Qualora tali servizi e/o forniture debbano essere forniti in forma individuale e specifica per la singola impresa, l'Associazione potrà, altresì, farsi carico di parte del costo di tali servizi e/o forniture secondo i criteri di cui agli articoli seguenti.

Art. 3 - Il costo complessivo posto a carico dell'Associazione, per ciascuno dei servizi e/o forniture di cui all'articolo precedente, non potrà essere superiore al 60%. Eventuali deroghe, al limite sopra fissato, potranno essere concesse con delibera del Consiglio Generale, previo parere del Tesoriere sulla sostenibilità della spesa nell'esercizio in corso.

Art. 4 - Il contributo economico dato a ciascuna impresa ovvero la quota parte del costo sostenuto dall'Associazione per la stessa, relativamente a ciascun anno, non può essere superiore al 30% della somma dei contributi associativi versati dall'impresa negli ultimi tre anni precedenti a quello relativo all'erogazione.

Art. 5 - Nel caso in cui il servizio fornito e/o la fornitura prevedano una limitazione negli accessi ovvero una disponibilità limitata di risorse, essi dovranno essere assegnati sulla base di graduatorie tra le imprese richiedenti, privilegiando anzianità di iscrizione e contributi associativi versati.